

Con la circolare n. 25 del 13 febbraio 2019 l'Inps ha comunicato le **aliquote contributive** per gli **artigiani e commercianti**, a far data dal 1° gennaio 2019.

Per il 2019 le aliquote contributive sono giunte quindi al valore massimo indicato dall'Istituto pertanto:

- artigiani **24%**
- commercianti **24,09%** (in quanto vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale).

E' applicabile la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (*la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni*).

Per l'anno 2019 il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari ad € **78.572,00** per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari ad € **102.543,00** per gli altri. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Il contributo minimale per il 2019 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.777,84 (3.770,40 IVS + 7,44 maternità)	3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità)	3.320,68 (3.313,24 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2019, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.878,00 euro è dovuto in base alla seguente ripartizione:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 47.143,00	24,00 %	24,09 %
	da 47.143,00	25,00 %	25,09 %
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 47.143,00	21,45 %	21,54 %
	da 47.143,00	22,45 %	22,54 %

E' prevista una riduzione nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

Affittacamere

Gli affittacamere non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito, di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità.

Regime forfettario L. 190/2014 modificato dalla L. 145/2018

Tali soggetti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, che consiste nella riduzione contributiva del 35%. Al fine della applicazione dell'agevolazione contributiva i soggetti interessati devono comunicare tale propria volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione all'Istituto. I pensionati ultrasessantacinquenni che si avvalgono del regime forfettario non possono cumulare la riduzione del 35% con l'ulteriore beneficio che permette di ridurre il loro versamento dei contributi del 50%.

Termini di versamento

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate trimestrali con il modello F24, alle seguenti scadenze:



- 16 maggio 2019
- 20 agosto 2019
- 16 novembre 2019
- 16 febbraio 2020

I termini per il versamento con il modello F24 delle eccedenze, sono collegati alle scadenze di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2018 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 devono essere versati entro il 30 giugno 2019 (con possibilità di essere rateizzati) ovvero 31/07 con maggiorazione dello 0,40%;
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2019 deve essere versato entro il 30 novembre 2019.

Le **aliquote** dovute per la contribuzione alla **Gestione Separata per l'anno 2019** sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti	Aliquota 2019
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72%
Soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria	24,00%
Collaboratori e figure assimilate	Aliquota 2019
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito che per l'anno 2019 è stato fissato ad euro 102.543,00**, mentre il **reddito minimale per l'accredito contributivo** ammonta ad **euro 15.878,00**.

ENASARCO Minimali e Massimali rivalutati 2019

MINIMALI contributivi	Plurimandatari	Monomandatari
	428,00 €	856,00 €
MASSIMALI contributivi	Plurimandatari	Monomandatari
	4.216,41 €	6.324,62 €
MASSIMALI provvigionali	Plurimandatari	Monomandatari
	25.554,00 €	38.331,00 €

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani